

Sisma 2016



SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
P.F. CICLO DEI RIFIUTI, BONIFICHE AMBIENTALI E RISCHIO
INDUSTRIALE

Piano Operativo Regionale **Gestione Macerie**

Sommario

Capitolo 1. Premessa e quadro normativo di riferimento	2
1.1. I Decreti del Presidente della Giunta Regionale.....	6
1.2. La Circolare del Dip.to Protezione Civile 11/09/2016.....	8
1.3. L'articolo 28 del D.L. n. 189/2016	11
1.4. Il Piano nazionale per la gestione delle macerie.....	14
Capitolo 2. Oggetto, ambito di applicazione e finalità	16
Capitolo 3. I soggetti coinvolti nella gestione delle macerie.....	17
Capitolo 4. Le fasi della gestione delle macerie.....	21
4.1 I Siti di Deposito Temporaneo (SDT): individuazione e requisiti minimi	22
4.2 I Siti di Deposito Temporaneo (SDT): modello procedimentale	26
4.3 La raccolta e il trasporto delle macerie.....	28
4.4 La gestione dell'amianto	31
4.5 La gestione delle macerie d'interesse MiBACT.....	33
4.6 Gestione dei valori eventualmente ritrovati.....	36

Capitolo 1. Premessa e quadro normativo di riferimento

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 agosto 2016 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari dovuto agli eventi sismici del 24 agosto 2016, eventi che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila.

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

A seguito degli eccezionali eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 si è provveduto ad estendere lo stato di emergenza dichiarato con la precedente delibera del 25 agosto 2016.

Con Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile (nel seguito OCDPC) n. 388 del 26 agosto 2016 sono stati definiti e disciplinati i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico del 24 agosto 2016 e, per assicurare il coordinamento di tali interventi da parte del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, è stato individuato un modello organizzativo e gestionale, nell'ambito del quale i Presidenti delle Regioni, i Prefetti e i Sindaci dei territori interessati, unitamente alle componenti e alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile sono identificati come SOGGETTI ATTUATORI.

I SOGGETTI ATTUATORI, nell'ambito degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, assicurano la realizzazione:

- a) degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
- b) delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
- c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

L'articolo 5 l'OCDPC n. 388/2016 elenca le DEROGHE alle disposizioni normative vigenti, a cui, i SOGGETTI ATTUATORI per la realizzazione degli interventi e delle attività sopra elencate, possono ricorrere, sulla base di apposita motivazione e fermo restando il rispetto dei principi

generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Tra le deroghe elencate dal succitato articolo 5 ricordiamo le seguenti:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonché dall'art. 239 all'art. 253;
- decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161;
- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Con OCDPC n. 389 del 28 agosto 2016, all'articolo 2, relativamente alla gestione dei rifiuti urbani indifferenziati si è stabilito, al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti conseguenti alle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 1 dell'OCDPC n. 388/2016, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento potranno essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accordano preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla Regione e all'ARPA territorialmente competenti. La medesima ordinanza, all'articolo 3, statuisce che gli interventi e le attività di cui all'art. 1 della OCDPC n. 388/2016 sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

L'articolo 3 della OCDPC n. 391 del 1 settembre 2016 reca le prime disposizioni relative alla raccolta e al trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici conseguente agli eventi sismici nonché di quello derivante dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi; tali materiali sono classificati, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto verso i siti di deposito temporaneo, individuati dalle Amministrazioni competenti, in deroga all'art. 184 del D.Lgs. n. 152/06, come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive.

Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza i siti individuati dai soggetti pubblici sono all'uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso i siti di deposito temporaneo è autorizzato, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento.

Il medesimo articolo 3 della OCDPC n. 391/2016 stabilisce che il trasporto dei materiali di cui al comma 1 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolti direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali, ove possibile, sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali territorialmente competenti, che ne individuano anche il luogo di destinazione.

Le semplificazioni disposte ai fini della raccolta e del trasporto delle macerie di cui al comma 1 del già citato articolo 3 non si applicano alle lastre e/o al materiale da coibentazione contenenti amianto, che siano individuabili nei luoghi di crollo o demolizione; tali materiali dovranno essere preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal DM 6 settembre 1994.

Infine, il comma 7 dell'art. 3, identifica le Regioni interessate dagli eventi sismici, ciascuna per l'ambito territoriale di competenza, quali soggetti responsabili dell'attuazione delle misure di cui al medesimo articolo, anche avvalendosi dei Comuni.

L'OCDPC n. 393 del 13 settembre 2016, all'articolo 6, stabilisce che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco provvede all'adozione delle contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, per la riduzione del rischio e per il ripristino dei servizi essenziali.

Con OCDPC n. 394 del 19 settembre 2016, articoli 11 e 12, sono state fornite ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o

totale degli edifici. In particolare l'articolo 11 disciplina la casistica in cui si rinvenga nelle macerie, tramite semplice ispezione visiva, amianto; in tali casi dovrà procedersi alla perimetrazione dei volumi di macerie in cui si sia rinvenuto amianto e dovrà essere chiamata una ditta specializzata nella sua rimozione. La ditta dovrà presentare comunicazione all'AUSL competente per territorio e rimuovere il materiale, a cui è attribuito il codice CER 17.06.05*, entro le successive 24 ore, in parziale deroga all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il rifiuto residuo dalla rimozione in sicurezza dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è gestito secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016.

Il medesimo articolo prevede che ISPRA, ARPAM e ASUR territorialmente competenti forniscano il loro supporto tecnico-scientifico.

L'articolo 12, comma 1, della OCDPC n. 394/2016 individua il Comune di origine dei materiali stessi quale produttore, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comma 3 del medesimo articolo 12 prevede la possibilità di allestire, nei siti di deposito temporaneo delle macerie, anche apposite aree, separate e appositamente approntate, per il deposito dell'amianto preventivamente individuato e separato in fase di raccolta.

Infine, il comma 4, per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento delle macerie prevede la possibilità di autorizzare in deroga, limitatamente alla fase emergenziale, aumenti di quantitativi e/o tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto, senza che ciò determini modifica e/o integrazione automatica delle autorizzazioni vigenti degli impianti.

Con OCDPC n. 399 del 10 ottobre 2016, articolo 5, si è stabilito che le REGIONI, in qualità di SOGGETTI ATTUATORI, come disposto dall'articolo 2, comma 1, della OCDPC n. 388/2016, ai fini di provvedere alle attività di raccolta e trasporto delle macerie e di assicurare l'allestimento e la gestione dei depositi temporanei delle stesse, possono avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 5 della OCDPC n. 394/2016.

1.1. I Decreti del Presidente della Giunta Regionale

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.98/PRES del 26/08/2016 sono state fornite disposizioni organizzative volte a consentire la piena attuazione delle attività connesse al soccorso della popolazione della Regione Marche colpita dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016; il suddetto decreto dispone, tra l'altro, che:

- il Direttore del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile ponga in essere tutte le attività indispensabili al regolare svolgimento dei soccorsi, nonché, per garantire la possibilità di fronteggiare possibili future emergenze e di quelle relative al reintegro con procedure di urgenza dei materiali inviati;
- i dirigenti delle strutture regionali collaborino con il Dipartimento stesso per consentire la migliore attuazione di tutte le attività necessarie.

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.106/PRES del 12/09/2016, per assicurare l'attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 26/08/2016, è stata disposta la delega delle funzioni del Presidente (individuato come SOGGETTO ATTUATORE) a favore del Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile regionale.

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.1/PRES del 13/01/2017 *"Eccezionali eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016 O.C.D.P.C. n. 388 del 26 agosto 2016. Nomina Delegato Soggetto Attuatore Regione Marche."*, considerata l'istituzione nell'ambito dell'assetto organizzativo regionale del Servizio Protezione Civile¹, è stato individuato nel Dirigente² del suddetto Servizio il soggetto delegato a svolgere le funzioni di SOGGETTO ATTUATORE.

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.1/PRES/2017 stabilisce che il soggetto delegato provvederà ad assumere tutti i provvedimenti necessari all'esercizio delle funzioni di che trattasi, avvalendosi di schemi organizzativi fissati con Deliberazione della Giunta Regionale 29 agosto 2016, n. 1012, e dalle successive DGR 1225 del 13/10/2016 e 1492 del 28/11/2016.

¹ Deliberazione di Giunta Regionale dicembre 2016, n. 1536

² a cui è stato assegnato l'incarico dal 9 gennaio 2017 con Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2016, n. 1665

Per quanto di nostro interesse, appare utile evidenziare che la DGR n. 1492/2016³ individua le strutture organizzative a cui sono attribuite specifiche attività connesse alla realizzazione degli interventi di emergenza, con funzioni di supporto al Servizio Protezione Civile e, per l'attuazione delle disposizioni in materia di raccolta e trasporto delle macerie, stabilisce che le suddette funzioni di supporto sono svolte dalla P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e dalla P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali e Rischio Industriale.

³ Recante *“Individuazione delle strutture organizzative e attribuzione di specifici compiti connessi con la realizzazione degli interventi di emergenza conseguenti agli ulteriori eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016”*

1.2. La Circolare del Dip.to Protezione Civile 11/09/2016

Con Circolare del Dip.to Protezione Civile UC/TERAG 16/0046100 del 11/9/2016 sono state fornite specifiche indicazioni operative per l'attuazione dell'art. 3 dell'OCPDC n. 391/2016.

La Circolare definisce, innanzitutto, l'ambito di applicazione: si tratta dei *“materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizioni e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici, nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi”*.

I suddetti materiali, in deroga all'articolo 184 del D.lgs. n. 152/06, sono classificati come RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI con CER 20.03.99⁴, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto al sito di deposito temporaneo e/o Centro di raccolta comunale, di cui al DM 8 aprile 2008⁵; ciò avviene in considerazione dell'elevata eterogeneità delle macerie derivanti da una sisma (costituite non solo da inerti, ma anche da arredi, apparecchiature elettriche e elettroniche, attrezzature e beni presenti negli edifici) e dalla conseguente impossibilità di attribuire un codice che possa identificarle con certezza.

In deroga all'articolo 183, c. 1, lettera bb)⁶ del D.lgs. n. 152/06, il Deposito Temporaneo può essere individuato, sulla base del PRINCIPIO di PROSSIMITÀ, nell'intera zona interessata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.

⁴ rifiuti urbani non specificati altrimenti

⁵ Recante *“Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”*

⁶ bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano

Non sono invece assoggettati alla disciplina di cui all'ODCPC n. 391/2016 i rifiuti derivanti dalla decisione di demolire assunta in autonomia dal privato.

Ove possibile, in condizioni di sicurezza:

- dovrà essere eseguita una raccolta selettiva dei materiali in questione sul luogo di produzione;
- i rifiuti dovranno essere raccolti per tipologie omogenee al fine di agevolarne l'avvio al recupero e/o al corretto smaltimento.

L'individuazione dei SITI di DEPOSITO TEMPORANEO è effettuata in conformità ai principi generali di salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica, ed è, pertanto, OPPORTUNO che tali SITI:

- si trovino in AREE PIANEGGIANTI MOLTO PROSSIME alle zone di operazione;
- siano individuati in zone NON SOGGETTE A RISCHIO IDRAULICO o IDROGEOLOGICO;
- siano adeguatamente SEGNALATI e DELIMITATI;
- siano dotati di PESA MOBILE al fine di tracciare e quantificare il rifiuto in ingresso;
- siano ORGANIZZATI al fine di GARANTIRE l'UNIVUCA ATTRIBUZIONE delle macerie al luogo di raccolta, anche ai fini delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e della rendicontazione.

Le operazioni di RACCOLTA e TRASPORTO delle macerie possono essere svolte dall'Ente che gestisce il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dal Comune stesso, dalle Amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolte direttamente, che OPERANO in DEROGA agli articoli 188 ter⁷, 190⁸, 193⁹ e 212¹⁰ del D.lgs. n. 152/06.

Solo qualora si verificano situazioni di estrema urgenza e si fosse impossibilitati a far eseguire le operazioni di raccolta e trasporto dai soggetti sopra indicati, è consentito l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto ad imprese private, espletando le procedure richiamate all'art. 5, c. 2,¹¹ dell'ODCPC n. 388/2016.

l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

⁷ Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR)

⁸ Registri di carico e scarico

⁹ Trasporto dei rifiuti

¹⁰ Albo nazionale gestori ambientali

¹¹ Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture. A tal fine, il limite di cui al

Il soggetto incaricato della raccolta e del trasporto organizza i flussi di tali operazioni verso gli impianti, sulla base delle verifiche di accessibilità alle aree, dove svolgere la raccolta e una valutazione preliminare.

La Circolare, infine, ribadisce che:

- non sono classificati come rifiuti urbani non pericolosi con CER 20.03.99 le lastre o i materiali da coibentazione contenenti amianto, che dovranno essere gestiti secondo le indicazioni di cui al DM 6 settembre 1994;
- non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza culturale locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati, separati e movimentati in raccordo con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

comma 1 dell'art. 163, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo, per i soli contratti pubblici di lavori è stabilito in euro 400.000,00.

1.3. L'articolo 28 del D.L. n. 189/2016

Il D.L. n. 189/2016 reca *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"* ed è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; esso, all'articolo 28, comma 1, relativamente alla gestione delle macerie, fa salve le disposizioni di cui all'articolo 3 della OCDPC n. 391/2016, agli articoli 11 e 12 dell'OCDPC n. 394/2016 ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.

Al comma 2 prevede la predisposizione e approvazione da parte del Commissario straordinario del piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione, piano di cui, il comma 3, definisce le finalità (cfr. pf 1.4.).

Al comma 4 stabilisce che, in deroga all'art. 184 del D.lgs. n. 152/06, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi (nel seguito indicati anche come macerie), sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Il medesimo comma 4 ribadisce che ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei suddetti materiali è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'art. 183, comma 1, lettera f), del D.lgs. n. 152/06.

Al comma 5 evidenzia che non costituiscono rifiuto i resti di beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati e, quindi, le modalità di selezione, separazione e conservazione di tali materiali.

Al comma 6 statuisce che la raccolta e il trasporto delle macerie ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o a cura dei Comuni territorialmente competenti o a cura delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive e il

Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

Il comma 7 stabilisce che:

- Anche in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, sono individuati, dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati, eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31 dicembre 2018, autorizzati, sino alla medesima data, a ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- I siti di deposito temporaneo di cui all'articolo 3, comma 1, dell'OCDPC n. 391/2016, sono autorizzati, nei limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2018, e possono detenere i rifiuti già trasportati per un periodo non superiore a dodici mesi;
- Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento delle macerie, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31 dicembre 2018 aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto, senza che ciò determini modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni vigenti degli impianti;
- Qualora necessario, il Commissario straordinario autorizza l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero e smaltimento.
- Il Commissario straordinario stabilisce le modalità di rendicontazione dei quantitativi di macerie raccolti e trasportati, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.
- I titolari delle attività che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie devono darne comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e gestione in condizioni di sicurezza.

Il comma 8 dell'art. 28 del D.L. n. 189 come convertito in legge, stabilisce che i gestori dei siti di deposito temporaneo ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione del Commissario straordinario, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.

Il comma 11 stabilisce che ai materiali derivanti dal crollo o dalla demolizione disposta dai soggetti competenti nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto è attribuito il codice CER 17.06.05* e non possono essere movimentati. Essi devono essere preventivamente e adeguatamente perimetrati mediante uso di nastro segnaletico e l'intervento di bonifica è effettuato da una ditta specializzata. Qualora l'amianto venga rilevato in fase di raccolta, il rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale cernita e separazione di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio alle successive operazioni di recupero o smaltimento. I siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanità pubblica dell'azienda unità sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.

L'ARPAM e l'ASUR territorialmente competente ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ciascuno per quanto di competenza, assicurano la vigilanza e il rispetto di quanto previsto dall'art. 28.

1.4. Il Piano nazionale per la gestione delle macerie

Il comma 2 dell'art. 28 del D.L. n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229/2016 prevede che il Commissario Straordinario, nell'ambito di un apposito Comitato di indirizzo e pianificazione, sentita l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), predisponga e approvi un piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione di cui al medesimo decreto.

Il Comitato di Indirizzo e Pianificazione sopra citato, ai sensi del comma 10 dello stesso articolo 28, dovrà essere costituito dal Commissario Straordinario e da lui presieduto e sarà composto dai Sindaci e dai Presidenti delle Regioni colpite dal sisma nonché da un rappresentante, rispettivamente, dei Ministeri dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare (MATTM), dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), dello Sviluppo Economico (MiSE), del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno, del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente (CCTA), del Corpo forestale dello Stato, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dell'Istituto Superiore di sanità (ISS), del parco Nazionale del gran Sasso e Monti della Laga e del parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Il comma 3 dell'articolo 28 del D.L. n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229/2016 stabilisce che il Piano è redatto allo scopo di:

- a) *fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni;*
- b) *individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi;*
- c) *assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle macerie, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati;*
- d) *operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie e riducendo i costi di intervento;*
- e) *limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e se non utilizzati il ricavato della loro vendita è ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali.*

Ad oggi non ci risulta che il Comitato di Indirizzo e Pianificazione di cui al comma 10 dell'articolo 28 del D.L. n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229/2016, sia stato costituito e, conseguentemente, si ritiene che occorrerà ancora del tempo affinché si possa disporre del c.d. piano nazionale di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Contestualmente, tuttavia, la Regione ha iniziato a lavorare sui primi e più urgenti interventi di gestione delle macerie; da tale primissima esperienza è emersa immediatamente e chiaramente la necessità di definire criteri e indirizzi comuni e condivisi con tutti i soggetti interessati, inclusi gli organi tecnico-scientifici e di controllo, ciò al fine di assicurare una celere risposta alle esigenze dei territori colpiti dal sisma, garantendo al contempo la salvaguardia ambientale, del patrimonio storico-architettonico e la tutela della salute pubblica.

La condivisione con tutti gli enti interessati dei criteri di individuazione dei SDT e delle modalità di gestione delle macerie, consentirà di avere un approccio più omogeneo alla problematica su tutto il territorio colpito dall'emergenza e di accelerare i procedimenti valutativi e autorizzativi relativi ai singoli progetti.

Capitolo 2. Oggetto, ambito di applicazione e finalità

Il presente Piano SI APPLICA ai materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del D.L. n. 189/2016, convertito, con modificazione, dalla L. 229/2016, nonché ai materiali derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi. Tali materiali vengono definiti MACERIE PUBBLICHE.

Il presente Piano NON SI APPLICA ai materiali derivanti dalla decisione di demolire assunta in autonomia dal privato. Indicheremo questo secondo tipo di materiali come MACERIE PRIVATE.

Il presente Piano si applica, in analogia a quanto disposto dall'articolo 1 del D.L. 189/2016, come convertito in legge, nei territori dei Comuni della Regione Marche interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati negli allegati 1 e 2 del succitato Decreto.

Il presente Piano, viene redatto nelle more del Piano nazionale di gestione delle macerie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 28 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016 e, successivamente all'entrata in vigore del predetto Piano nazionale, continuerà ad applicarsi solo per quanto con esso compatibile

Il presente Piano, in analogia a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 28 del D.L. n. 189/2016 convertito in legge, persegue le seguenti finalità:

- a) Fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni;
- b) Individuare, definire e coordinare il complesso delle attività da mettere in atto accelerare la raccolta delle macerie e definire le relative competenze;
- c) Assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle macerie, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati;
- d) Limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione;
- e) Fornire indicazioni/linee guida per operare, laddove possibile in condizioni di sicurezza, interventi di demolizione selettiva;
- f) Definire e far conoscere il modello procedimentale adottato per l'individuazione dei Siti di Deposito Temporaneo.

Capitolo 3. I soggetti coinvolti nella gestione delle macerie

In premessa, appare utile ribadire che:

- I SOGGETTI ATTUATORI individuati dalle norme speciali vigenti in regime emergenziale sono i Presidenti delle Regioni, i Prefetti e i Sindaci dei territori interessati, unitamente alle componenti e alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile,
- Con Decreto del presidente della Regione Marche n. 1/PRES del 13/01/2017 il Dirigente della Protezione Civile della Regione Marche è stato delegato alle funzioni di Soggetto attuatore,
- La DGR n. 1492/2016 la P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e dalla P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali e Rischio Industriale della Regione Marche quali strutture organizzative, con funzioni di supporto al Servizio Protezione Civile per l'attuazione delle disposizioni in materia di raccolta e trasporto delle macerie.

Ciò detto, di seguito, si elencano, con precipuo riferimento all'articolo 28 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, i SOGGETTI coinvolti nella gestione delle MACERIE PUBBLICHE e i relativi compiti e funzioni:

- I COMUNI, individuati come PRODUTTORI¹², ai quali viene attribuito il compito di:
 - Disporre le demolizioni degli edifici pericolanti (ex c. 4),
 - Occuparsi, laddove non provvedano gli altri soggetti individuati come competenti, della raccolta e del trasporto delle macerie pubbliche (ex c. 6) e della gestione dei Siti Temporanei di Deposito, laddove non provvedano altri soggetti competenti (ex cc. 6 e 8)
 - Raccogliere le comunicazioni dei titolari di attività, che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza, che potrebbero essere frammiste alle macerie (ex c. 7),
- Le AZIENDE che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a cui compete la raccolta e il trasporto delle macerie pubbliche, e la gestione dei Siti di Deposito Temporaneo, laddove non provvedano gli altri soggetti competenti (ex cc. 6 e 8);
- Il COMMISSARIO STRAORDINARIO, che autorizza, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero e smaltimento (ex c. 7) e la separazione e la cernita dei rifiuti (ex c.8);
- ARPAM, che:

¹² Vedi art. 12, c. 1, della OCDPC n. 394/2016

- Raccoglie, con la Regione, le comunicazioni ricevute del gestore dei servizi di raccolta (ex c 9),
- Assicura, per quanto di competenza, la vigilanza sulle operazioni di raccolta e trasporto e sul rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 28 (ex c. 12);
- ASUR, che
 - Nei casi in cui si rinvenga amianto tra le macerie, riceve il Piano di Lavoro di cui all'art. 256 del D.lgs. n. 81/2008 e lo valuta entro 24 ore dalla ricezione (ex c. 11),
 - Individua un nucleo di operatori esperti, che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per gli aspetti di competenza (ex c. 11),
 - Assicura, per quanto di competenza, la vigilanza sulle operazioni di raccolta e trasporto e sul rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 28 (ex c. 12);
- Il MINISTERO dei BENI e delle ATTIVITÀ CULTURALI e del TURISMO (Segretariato Regionale), che
 - Fornisce disposizioni in merito all'individuazione, alla selezione, separazione e al luogo di destinazione dei beni di interesse architettonico, artistico e storico nonché i beni e gli effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza culturale locale, il legno lavorato, i metalli lavorati (ex c. 5),
 - Assicura, per quanto di competenza, la vigilanza sulle operazioni di raccolta e trasporto e sul rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 28, per quanto di competenza (ex c. 12).

È necessario evidenziare, inoltre, che:

- l'OCDCPC n. 393 del 13 settembre 2016, all'articolo 6, stabilisce che il CORPO NAZIONALE dei VIGILI DEL FUOCO provvede all'adozione delle contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, per la riduzione del rischio e per il ripristino dei servizi essenziali;
- il comma 4 dell'articolo 28 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, prevede le demolizioni degli edifici pericolanti possano essere disposte anche da altri soggetti competenti;
- il comma 6 del medesimo articolo 28, ai fini della raccolta e trasporto delle macerie (e, in combinato disposto con il comma 8, anche la gestione dei SDT) chiama in causa anche altre pubbliche amministrazioni "a diverso titolo coinvolte", nel caso in cui non se ne occupino le aziende, che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ovvero i Comuni interessati.

Il medesimo art. 28, comma 6, statuisce che il Centro di Coordinamento Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), che è tenuto a prendere in consegna i RAEE reperiti nelle macerie nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

Si ritiene doveroso e imprescindibile, viste le competenze e le funzioni svolte in materia di rifiuti dalle Province nella nostra Regione, coinvolgere quelle interessate dagli eventi sismici, ai fini della migliore gestione possibile della problematica e dei singoli procedimenti.

Ciò considerato si precisa che al fine di definire in linea generale i contenuti del presente Piano sono state effettuate tre riunioni tecniche di seguito elencate:

- 29/12/2016: incontro Regione - Gestori servizio integrato rifiuti e MiBACT;
- 03/01/2017: incontro Regione- Gestori servizio integrato rifiuti – ASUR – ARPAM - Carabinieri Forestale e Provincia di Macerata;
- 18/01/2017: incontro Regione – ARPAM – ASUR - VVFF, MiBACT – Provincia di Macerata – Ente parco nazionale Sibillini.

Nel corso della riunione del 18/01/2017, convocata con nota prot. n. 35993/DPS/P del 16/01/2017, sono stati individuati quali più urgenti Strumenti Operativi da condividere:

- I criteri da impiegare per la verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica (di cui al comma 7 dell'art. 28, del D.L. n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016) delle aree individuate come Siti di Deposito Temporaneo (nel seguito SDT);
- I Requisiti minimi di dotazione dei SDT;
- Il modello procedimentale per l'autorizzazione dei SDT.

I convenuti, inoltre, hanno condiviso la necessità di dotarsi, seppur con meno urgenza, degli ulteriori Strumenti Operativi sotto elencati:

- Linee guida sintetiche per operare, laddove possibile in condizioni di sicurezza, le demolizioni selettive;
- Linee Guida sintetiche relative alla gestione delle macerie di cui al comma 5¹³ dell'art. 28 del D.L. 189/2016, come convertito in legge;
- Definizione delle modalità con cui realizzare le attività di vigilanza da parte di ASUR, ARPAM e MIBACT;

¹³ i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati

- Definizione modalità di stima delle macerie “pubbliche” e conseguente stima dei quantitativi dei materiali da gestire.

Capitolo 4. Le fasi della gestione delle macerie

Considerate le finalità del presente Piano, descritte al Capitolo 3, nonché gli esiti delle riunioni tecniche effettuate, di seguito vengono fornite le prime indicazioni operative relative a ciascuna fase della gestione delle MACERIE, di cui al comma 4 dell'art. 28 del D.L. 189/2016, come convertito in legge; il Piano potrà essere successivamente integrato e modificato, anche a seguito delle prime fasi applicative, laddove ciò si rendesse necessario

4.1 I Siti di Deposito Temporaneo (SDT): individuazione e requisiti minimi

Come già evidenziato sia le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile sia il D.L. 189/2016, prevedono la possibilità di individuare dei Siti di Deposito Temporaneo; in particolare, il comma 7 del già citato articolo 28 prevede *“anche in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, sono individuati dai soggetti pubblici all’uopo autorizzati, eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31 dicembre 2018, autorizzati, sino alla medesima data, a ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”*¹⁴

La verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, per ovvie ragioni, deve essere speditiva.

I seguenti criteri sono stati puntualizzati con principale riferimento alla Circolare del Dip.to Protezione Civile UC/TERAG 16/0046100 del 11/9/2016; alle indicazioni della Circolare, in considerazione della geomorfologia dei luoghi interessati e delle emergenze di natura ambientale e paesaggistico culturale che li caratterizzano, sono stati affiancati altri criteri.

Criterio	Valore e punteggio			
1. PROPRIETÀ DELL'AREA	Privata = 0	-	-	Pubblica = 10
2. CONDIZIONI MORFOLOGICHE	Acclive=0	-	Sub-pianeggianti =5	Pianeggianti =10,
3. ACCESSIBILITÀ	Assenza di viabilità=0	-	Con mezzi di medie dimensioni =5	Con mezzi pesanti=10
4. ESTENSIONE	(A ≤ 0,8ha) =0	-	(0,8ha < A ≤ 1 ha) = 5	(A > 1ha)= 10
5. URBANIZZAZIONE PRIMARIA	NO=0	-	Solo parziale=5	SI=10

¹⁴ Appare opportuno evidenziare che, con ogni probabilità, il termine per la detenzione dei rifiuti nei SDT disposto dalla norma è sbagliato, in quanto antecedente di oltre un anno il termine relativo alla possibilità di conferimento degli stessi presso i medesimi SDT!

6. PROSSIMITÀ AD AREE DI RACCOLTA	$(d^{15} > 30\text{km}) = 0$	$(20 \text{ km} < d \leq 30 \text{ km}) = 10$	$(10 \text{ km} < d \leq 20 \text{ km}) = 20$	$(d < 10 \text{ km}) = 30$
7. RISCHIO ESONDAZIONE	R3 - R4=0	-	R2 - R1 =5	Nessun rischio=10
8. RISCHIO GRAVITATIVO	R3 - R4=0	-	R2 - R1 =5	Nessun rischio=10
9. PRESENZA DI PAVIMENTAZIONE/IMPERMEABILIZZAZIONE	NO=0	-	Parziale = 5	SI=10
10. DISPONIBILITÀ DI AREE COPERTE	NO=0	-	Parziale = 5	SI=10
11. AREE NATURALI PROTETTE	Interna =0	-	-	Esterna =10
12. AREE DELLA RETE NATURA 2000	Interna =0	-	Prossima ($d \leq 1 \text{ km} = 5$)	Esterna ($d > 1 \text{ km}$) =10
13. AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO EX ART. 136 D.LGS 42/2004	SI=0	-	-	NO=10
14. AREE TUTELEATE PER LEGGE EX ART. 142 D.LGS. 42/2004	SI=0	-	-	NO=10
15. POSSIBILITÀ DI MITIGARE EVENTUALI PROBLEMI DI NATURA IDROGEOLOGICA	NO=0	-	Parziale = 5	SI=10
16. PERMEABILITÀ DEL SUOLO	Permeabile =0	-	Poco permeabile = 5	Impermeabile =10
17. DISTANZA DA RECETTORI ¹⁶	$(d < 100 \text{ m}) = 0$	-	$(150 \text{ m} > d > 100\text{m}) = 5$	$(d > 150 \text{ m}) = 10$

¹⁵ Da calcolarsi come distanza media dai comuni interessati a servizio dei quali viene individuato il SDT

¹⁶ PER EMISSIONI DI POLVERI E RUMORE. VALORI DI D RICAVATI DA *Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti* di ARPA Toscana

I SDT dovranno avere quali requisiti minimi ai fini della tutela dell'ambiente e della salute le seguenti dotazioni:

- a) Qualora non siano già dotati di una superficie impermeabilizzata in cui effettuare lo scarico delle macerie, impermeabilizzazione delle piazzole di scarico mediante l'utilizzo di uno strato di geotessuto (TNT) di protezione della geomembrana del peso di 600 gr/mq, uno strato di geomembrana in HDPE (polietilene ad alta densità) dello spessore di 2,5 mm con permeabilità di $K \leq 10-12$ cm/s e, infine uno strato di geotessuto (TNT) di protezione della geomembrana del peso di 1200 gr/mq;
- b) Sistema di copertura delle macerie in ingresso, da realizzarsi, se non già presente, con telo in HDPE;
- c) Idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti (D.A.C.R. 145/10);
- d) Ove necessario, recinzione di altezza non inferiore a 2 m, atta a minimizzare l'impatto visivo e a limitare la diffusione delle polveri e del rumore derivante dalle attività di scarico;
- e) Pesa all'ingresso. Qualora non sia possibile dotare il SDT di pesa in tempi ragionevoli e comunque al fine di ottimizzare anche i costi relativi all'allestimento degli stessi, dovrà essere individuata altra pesa lungo il tragitto di trasporto delle macerie;
- f) All'esterno del SDT deve essere apposta esplicita segnaletica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzia le caratteristiche del sito di deposito temporaneo, la tipologia di rifiuti che può essere conferita (CER 20.03.99), gli orari di apertura e le norme per il comportamento.

I requisiti minimi sopra elencati sono stati definiti tenendo conto, tra l'altro, delle caratteristiche generali dei materiali da demolizione e ricostruzione e di quelle riscontrate nelle macerie derivanti dal sisma del 2009 dell'Aquila. L'analisi di questi ultimi dati, in particolare, mostra che per circa il 98,00% del peso, le macerie originatesi dai crolli e dalle demolizioni erano costituite da materiali inerti.

Nei SDT in cui verranno autorizzate le operazioni di separazione, cernita e selezione dei rifiuti, con o senza l'ausilio di impianti mobili, i requisiti minimi, di cui sopra, saranno implementati caso per caso, anche in relazione alle peculiarità del sito prescelto e delle operazioni che in esso dovranno svolgersi.

Allo stato attuale sono disponibili due SDT nella nostra Regione:

- Il primo localizzato ad Arquata del Tronto (AP), c.d. Sito UNIMER, individuato con Ordinanza Sindacale n. 180 del 07/11/2016, il cui allestimento e gestione, unitamente alle attività di raccolta, trasporto, cernita e smaltimento di 22.000 ton di macerie

prodottesi nel territorio comunale di Arquata, è stato dato in appalto ad una ditta privata;

- Il secondo localizzato a Tolentino (MC), in Località Piane di Chienti, costituito da due Aree A1 e A2. L'Area A1, interna all'impianto COSMARI già esistente, individuata e autorizzata come SDT con Decreto del Soggetto Attuatore Sisma 2016 n. 50 del 12/12/2016 ai fini del deposito, della selezione e dell'avvio a recupero o smaltimento delle macerie derivanti dai crolli avutisi nella cartiera di Pioraco. Con Decreto del Soggetto Attuatore Sisma 2016 n. 15 del 19/01/2017 è stata individuata anche l'Area A2 come SDT e si è stabilito che l'Area A1, al termine del trattamento delle macerie di Pioraco, continuasse ad essere un SDT anche per le macerie provenienti da altri comuni colpiti dal sisma, ampliando, altresì, in deroga (ai sensi del comma 7, terzo capoverso, dell'art. 28 del D.L. 189/2016, come convertito in legge) l'autorizzazione vigente, al fine di favorire il più rapido avvio a recupero o smaltimento. L'intero SDT di Tolentino sarà gestito da COSMARI srl, in conformità a quanto previsto dal già citato articolo 28. La sola area A1, immediatamente operativa, è in grado di ricevere e selezionare 300 t/giorno di macerie.

4.2 I Siti di Deposito Temporaneo (SDT): modello procedimentale

Per l'individuazione dei SDT si adotta il seguente modello procedimentale.

Viene indetta dal Soggetto Attuatore SISMA 2016 una Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art 14, comma 2 della L. 241/90, di norma in forma simultanea e modalità sincrona; alla Conferenza partecipano tutte le amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, che, in via ordinaria in virtù delle norme vigenti, devono rilasciare atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio di un impianto assimilabile al SDT, nonché gli organi e gli enti, che, ai sensi delle norme vigenti devono rilasciare una valutazione tecnica (o contributo tecnico scientifico).

Ad essa possono essere chiamati a partecipare anche uffici della Regione, delle Province ovvero di altre pubbliche amministrazioni, che pur non dovendo rilasciare un atto di assenso propriamente detto, possono fornire un supporto tecnico e/o conoscitivo fondamentale ai fini dell'individuazione del SDT.

In considerazione del contesto emergenziale in cui si sta operando e dei criteri e dei requisiti di cui al precedente paragrafo, ai fini dell'indizione di della Conferenza di Servizi decisoria, non è necessario disporre di una documentazione progettuale già definita e, più in generale, rispetto al procedimento ordinario i tempi e le disposizioni di cui alla L.241/90 si applicano come di seguito specificato.

I lavori della Conferenza di Servizi di cui trattasi si concludono nel più breve tempo possibile, anche, laddove sussistano le condizioni, in una sola seduta.

L'individuazione dei SDT può avvenire in deroga alle norme vigenti (ex c. 7, art. 28, DL 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016).

Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

L'amministrazione procedente (Soggetto Attuatore SISMA 2016) adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso definitivamente e in

modo univoco e vincolante la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione precedente, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati ed è immediatamente efficace.

Quanto sopra specificato si applica anche alle valutazioni tecniche.

Per motivi di celerità, la Regione può derogare al procedimento sopra descritto, dandone immediata comunicazione a tutti i soggetti interessati.

Sono sempre chiamati a partecipare alla Conferenza di servizi decisoria:

- Il Comune o i Comuni a servizio dei quali viene individuato il SDT;
- Il Comune nel cui territorio è localizzato il SDT;
- La Provincia nel cui territorio è localizzato il SDT;
- L'ARPAM, Dipartimento provinciale competente;
- L'ASUR, Area Vasta territorialmente competente;
- Il gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Sono chiamati a partecipare alla Conferenza di Servizi decisoria, laddove necessario:

- L'Autorità di Bacino competente;
- La PF Presidio Territoriale ex Genio civile Macerata, Fermo e Ascoli Piceno;
- Gli Enti Parco;
- Gli Enti gestori delle aree della Rete Natura 2000;
- L'Ente della Riserva Naturale dell'Abbadia di Fiastra;
- La Soprintendenza Archeologia, Paesaggio e Belle Arti della Regione Marche;
- I gestori di beni o servizi pubblici;
- Ogni altra amministrazione che rilascia atti di assenso, comunque denominati, necessari al SDT.

4.3 La raccolta e il trasporto delle macerie

Le operazioni di raccolta e trasporto sino al SDT individuato potranno essere eseguite, come indicato a comma 6 dell'art. 28 del D.Lgs. 189/2016 convertito in legge, dal GESTORE del servizio rifiuti competente (nel seguito semplicemente GESTORE), che potrà avvalersi, soprattutto in elevate situazioni di pericolo (ad es. nelle zone rosse) degli altri soggetti pubblici competenti, quali i Vigili del Fuoco e/o l'Esercito ovvero anche di soggetti privati in possesso dei dovuti requisiti, scelti con evidenza pubblica, in possesso delle necessarie iscrizioni all'Albo Gestori Ambientali, che saranno comunicate al Commissario per la Ricostruzione, per quanto di competenza.

Tutta l'attività svolta deve essere documentata con idonea documentazione fotografica e/o e riprese, a dimostrazione approssimativa dello stato dei luoghi. Le stesse devono essere realizzate prima dell'inizio dei lavori di raccolta ed alla chiusura dell'area di rimozione.

Le fasi principali del lavoro sono le seguenti:

1. Fase di preselezione (ispezione visiva e separazione per macro classificazione)

Si prevede di effettuare, laddove possibile in condizioni di sicurezza, una selezione preliminare sul sito di produzione delle macerie; tale fase di preselezione si compie tramite ispezione visiva, ai fini dell'individuazione dei beni di valore (oggetti di valore o con valore affettivo, documenti, armi, munizioni, ecc. Vedi pf 5.5), dei componenti pericolosi e di quelli indicati dall'art. 28, comma 5, del DL 189/2016, di competenza del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MIBACT). Dopo l'analisi visiva, ove logisticamente possibile in condizioni di sicurezza, le macerie possono essere sottoposte ad una prima selezione manuale o meccanica (quest'ultima preventivamente autorizzata) in situ, al fine di separare oltre che i materiali di cui sopra, anche quelli diversi dagli inerti, che devono essere raccolti in contenitori idonei. Al fine di effettuare una separazione per "macro classificazione in filiere".

2. Fase di trasporto al SDT

Le attività di trasporto verso i SDT sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive.

Il soggetto che effettua il trasporto provvederà, dopo il carico, alla compilazione del documento di tracciabilità, che sarà reso disponibile, e quindi a trasportare i rifiuti fino ai siti di pesatura e, quindi, ai siti di deposito temporaneo.

Il trasporto, laddove possibile, dovrà avvenire attraverso la costituzione di convogli di più mezzi al fine di ridurre l'impatto sul traffico veicolare.

I cartellini attestanti le attività di pesa dei mezzi verso i siti identificati, dovranno essere allegati al documento di tracciabilità e/o ai registri.

Tutta la documentazione dovrà essere conservata ai fini delle verifiche e dei controlli successivi nonché ai fini della rendicontazione.

Il Centro di Coordinamento (CdC) RAEE è tenuto a prendere in consegna i RAEE nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

Lo scarico dei materiali nelle aree/piazzali del SDT sarà eseguito in maniera controllata; i cumuli dovranno essere identificati tramite apposita cartellonistica, che riporti i dati del documento di tracciabilità, anche per i successivi eventuali controlli ed operazioni di cernita e recupero di elementi di interesse storico, culturale ed artistico da parte del personale MIBACT.

Qualora il piazzale di scarico sia all'aperto, lo scarico, soprattutto di materiali polverulenti, sarà eseguito con basse altezze di getto, per limitare la diffusione del particolato.

Lo scarico dei materiali privi di interesse sarà eseguito anch'esso in maniera controllata, limitandosi ad identificare, qualora non sia possibile fare altrimenti, il Comune di provenienza.

3. Fase di stoccaggio temporaneo

Al momento dello scarico e della identificazione del luogo di provenienza delle macerie, personale del MIBACT provvederà a verificare ulteriormente la presenza di materiale di interesse e a disporre la sua separazione rispetto al rifiuto.

Superata questa fase di selezione, il rifiuto potrà essere sottoposto alle operazioni di selezione e cernita dal gestore del SDT autorizzato; obiettivo delle operazioni di selezione e cernita è quello di suddividere le macerie in flussi omogenei (con i relativi CER), da avviare a recupero o smaltimento negli impianti autorizzati, anche secondo il principio di prossimità. I rifiuti inerti potranno essere, previa autorizzazione, anche trattati in loco mediante impianto mobile ovvero ceduti alle aziende specializzate per il recupero. In

questo ultimo caso, ai rifiuti in uscita si attribuirà il codice CER corrispondente alla categoria 17, come se derivassero da produzione iniziale del rifiuto (in linea con la definizione di Deposito Temporaneo attribuita dalle OCDPC - quale luogo di produzione del rifiuto).

Gli eventuali rifiuti contenenti amianto, che dovessero essere rinvenuti nel SDT saranno gestiti secondo le modalità di cui al comma 11 dell'art. 28 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016; a tal fine nei SDT è opportuno prevedere, in aree separate, depositi temporanei di rifiuti di amianto

Si precisa che per quanto concerne le frazioni di materiale derivante dalla filiera degli inerti, gli stessi, quale risultato delle operazioni di recupero, sono destinati prioritariamente alla realizzazione di opere pubbliche, sulla base di un accordo (da stipulare a parte), che ne preveda l'area di stoccaggio in attesa del loro riutilizzo, gli aspetti economici, nonché la destinazione in piena coerenza con la normativa vigente e con gli usi consentiti.

4.4 La gestione dell'amianto

Per i rifiuti contenenti amianto, rinvenuti in ciascuna delle fasi di cui sopra, si applica l'art. 28 comma 11, del DL 189/2016, come convertito in legge.

Ai soggetti che si occuperanno delle operazioni di raccolta, trasporto e gestione delle macerie devono essere fornite le informazioni contenute nel Censimento Regionale dell'Amianto.

Di seguito si forniscono alcune indicazioni operative su come procedere ai fini di un approccio corretto e sicuro dei materiali contenenti amianto.

1. Pianificazione delle aree di bonifica in relazione alla tipologia degli edifici preesistenti e ai dati del censimento amianto per gli edifici censiti;
2. Nel caso da controllo visivo, venga rinvenuto materiale sospetti di contenere amianto, si deve richiedere l'intervento del personale ASUR competente e procedere ad una eventuale analisi di caratterizzazione del materiale sospetto;
3. Individuato con sicurezza il materiale contenente amianto, questo deve essere accuratamente perimetrato e segnalato e deve essere richiesto l'intervento di una ditta specializzata;
4. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare al Dipartimento di prevenzione dell'Area Vasta ASUR territorialmente competente idoneo piano di lavoro (ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) che viene da questo valutato entro 24 ore dalla presentazione;
5. Nel caso di demolizioni, si dovrà procedere, qualora logisticamente possibile in condizioni di sicurezza, alla rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima della demolizione, a meno che la rimozione preventiva non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore;

Chiaramente l'amianto successivamente alla sua rimozione dalle macerie (nonché i Dispositivi di protezione Individuale) dovranno essere gestiti in conformità alle norme vigenti in materia e gli addetti alle operazioni di raccolta, trasporto e alle successive fasi di selezione e cernita delle macerie dovranno essere adeguatamente informati e formati, nonché dotati dei DPI necessari.

Dovranno essere adottate nei SDT adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori nonché per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali.

Qualora ritenuto necessario, anche in relazione ai dati e alle informazioni disponibili sui materiali da gestire, dovrà essere attuata adeguata sorveglianza sanitaria, con correlato monitoraggio ambientale di polveri e fibre di amianto;

4.5 La gestione delle macerie d'interesse MiBACT

Al fine di realizzare una corretta gestione dei resti di cui al comma 5 dell'art. 28 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, lo stesso MiBACT con nota prot. 11087 del 12/9/2016 ha emanato la Direttiva per le procedure di rimozione e recupero delle macerie di beni tutelati e di edilizia storica.

Suddetti materiali saranno identificati dal MiBACT come di interesse (materiali di classe A), di possibile interesse (materiali di classe B) e di nessun interesse (materiali di classe C) I materiali di possibile interesse saranno ispezionati precedentemente alla rimozione al fine della identificazione e recupero di elementi architettonici di valore artistico e/o culturale che saranno in quella fase raccolti e conservati da parte del personale incaricato dallo stesso MiBACT.

I materiali di nessun interesse e quello già ispezionato potrà essere rimosso e conferito nel sito di deposito temporaneo. Nel medesimo sito, sempre da parte del personale incaricato dallo stesso MiBACT, potrà avvenire una ulteriore verifica e possibile recupero di elementi architettonici di valore artistico e/o culturale.

Con ulteriore nota del MiBACT, prot. 107 del 08/11/2016, sono state fornite ulteriori specifiche operative per la messa in sicurezza e spostamento del patrimonio culturale mobile.

Si tratta o di misure precauzionali, che riguardano beni non danneggiati, ma posti in edifici a rischio, o di misure conseguenziali, che riguardano invece beni già collocati in edifici crollati o addirittura sotto le macerie e quindi danneggiati

Il recupero degli elementi costruttivi, lapidei e non, che non costituiscono rifiuto, è dovuto principalmente per non danneggiare, disperdere o distruggere componenti con significativo valore intrinseco, ma anche per non incrementare indebitamente il volume delle macerie da lavorare.

La Soprintendenza Archeologia, Paesaggio e Belle Arti delle Marche provvederà ad emanare le linee guida per la rimozione di oggetti di interesse architettonico e culturale, ed al fine di una corretta collaborazione fra i vari soggetti pubblici; il personale specializzato MiBACT sarà presente nelle varie fasi del recupero del materiale e si occuperà anche della formazione del personale addetto al recupero mirato dei materiali.

Si elencano di seguito una serie di tipologie di materiali che potrebbero essere contenuti nelle macerie di tipo B e il cui recupero potrebbe essere finalizzato ad un successivo reimpiego. Tali indicazioni tipologiche, al momento, prendono spunto dal mercato libero di materiali edili di

recupero che rappresenta una significativa realtà nel panorama commerciale dei materiali da costruzione:

- tutti gli elementi nei diversi materiali che presentano decori fatti a mano;
- mattoni in laterizio cotti fatti a mano per murature;
- mattoni in laterizio cotti fatti a mano per pavimenti;
- piastrelle in cotto fatte a mano per coperture;
- piastrelle in cotto fatte a mano per pavimenti;
- coppi in laterizio fatti a mano;
- embrici in laterizio fatti a mano;
- tegole in laterizio;
- elementi squadrati e lavorati in pietre naturali;
- elementi squadrati in pietre naturali;
- elementi in pietra lavorati per pavimentazioni;
- elementi strutturali in legno di essenza forte;
- elementi in legno di essenza forte (correnti);
- infissi in legno tradizionale;
- porte in legno tradizionale;
- elementi in ferro quali staffe, chiodi, tiranti e capochiavi.

Si elencano le istruzioni minime:

- ✓ il materiale di crollo dovrà essere disteso a terra, nei pressi dell'area di caricamento, con cautela, facendo attenzione a non rompere i pezzi integri e/o frantumare ulteriormente quelli già rotti;
- ✓ successivamente dovranno essere raccolte ed accantonate tutte le pietre di qualsiasi dimensione che presentino lavorazioni, modanature, bassorilievi ed elementi decorativi di qualsiasi genere;
- ✓ si dovrà quindi procedere alla selezione ed alla raccolta dei laterizi storici, con particolare riferimento ai coppi ed alle piastrelle;
- ✓ tutti i pezzi di interesse architettonico, storico, artistico o documentario devono essere ordinatamente accatastati su idonei palancati, impacchettati con teli di protezione impermeabili;
- ✓ su ogni pacco dovrà essere riportato chiaramente il riferimento della provenienza, specificando la via o la piazza nonché la denominazione del fabbricato di pertinenza;

La conservazione degli elementi lapidei di pregio comporta la definizione di un luogo idoneo per lo stoccaggio e la custodia di tali elementi, che può essere, pertanto, individuata in adiacenza al SDT.

Come emerso dai contributi espressi dai vari soggetti nel corso della riunione del 29 dicembre 2016, i depositi dei materiali di tipo C e quelli di tipo B, anche se posti in adiacenza, devono essere divisi. Si segnala che, per quanto attiene alle aree destinate al deposito di materiali di tipo B, questo è finalizzato alla conservazione ordinata e al successivo reimpiego e riutilizzo.

Ne deriva la necessità di poter movimentare, visionare e controllare il materiale, per cui si dovrebbe prevedere un fondo che consenta una facile movimentazione, anche con l'ausilio di mezzi meccanici di medie dimensioni. Sulla tipologia della sistemazione del piano pavimentale si ritiene di poter individuare la caratteristica della permeabilità come elemento essenziale, di facile manutenzione idoneo a sostenere i bancali di materiale depositato.

E' opportuno prevedere anche una recinzione di tipo leggero, che possa proteggere il perimetro del deposito materiali di tipo B.

Si pone il problema, al momento da definire in funzione dell'effettive modalità di gestioni del deposito, di poter prevedere un box ufficio, all'interno dell'area, per il disbrigo di problematiche relative alla sistemazione e alla movimentazione dei materiali e alla loro classificazione e studio. Per quanto attiene alle modalità di deposito si ritiene, che debba essere assicurata la provenienza e la tracciabilità dei materiali che verranno depositati, mediante predisposizione di una scheda specifica di accompagnamento delle macerie che attesti la provenienza e contenga tutti i dati che potrebbero essere utili e necessari per una futura gestione del materiale stesso.

4.6 Gestione dei valori eventualmente ritrovati

Nel caso si rinvenivano oggetti di valore (es. denaro, oro, ecc) durante le operazioni di raccolta, è necessario chiedere l'intervento dei carabinieri del luogo.

Gli oggetti di valore che vengono rinvenuti nell'attività di selezione devono essere consegnati secondo le tipologie agli organi di competenza nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- Gli oggetti di valore o con valore affettivo devono essere affidati al Comune competente per territorio ai fini della loro restituzione;
- I documenti (carte di identità, patenti, passaporti, ecc.) dovranno essere consegnati alle Autorità di Pubblica Sicurezza o dell'Arma dei Carabinieri per le successive attività di competenza;
- Le armi, munizioni, esplosivi dovranno essere consegnati all'Autorità di Pubblica Sicurezza o dell'Arma dei Carabinieri per le successive attività di competenza;
- I documenti o targhe rinvenute di ciclomotori, motocicli, autovetture ecc. dovranno essere restituite alla Motorizzazione Civile della provincia di competenza territoriale o al P.R.A..